

102

58

Pres. ord. 100
20.2.2019

R

- ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
- XVII Legislatura
- ORDINE DEL GIORNO

- n. del
- presentato dagli onorevoli

“Iniziative urgenti sul regionalismo differenziato e la concessione di maggiori forme di autonomia avanzate dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione”

L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO CHE

- **l’articolo 116 comma 3 della Costituzione**, introdotto con la riforma del Titolo V del 2001, **prevede** che le regioni a Statuto ordinario possano chiedere il riconoscimento di maggiori forme di autonomia **in alcune, importanti, materie di potestà legislativa esclusiva statale** – fra cui le norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) e la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) **nonché in tutte le materie di potestà concorrente dello Stato**, ;
- alla fine della scorsa legislatura **Emilia Romagna, Lombardia e Veneto** hanno avviato un negoziato con il Governo nazionale a seguito del quale sono stati sottoscritti, il **28 febbraio 2018**, **tre distinti accordi "preliminari" per l’attribuzione della citata autonomia differenziata al fine della stipula delle intese** volte all’ottenimento di **“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”** di cui all’articolo 116, comma 3 della Costituzione; tali intese dovranno poi tradursi in una proposta legislativa approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti;
- il Consiglio dei ministri il 21 dicembre 2018 ha condiviso l’informativa svolta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie in merito al percorso di attuazione dell’autonomia richiesta dalle tre regioni citate e ha delineato il percorso per il completamento dell’acquisizione delle intese citate, che ha previsto la conclusione della fase istruttoria entro il 15 gennaio 2019 e la definizione della proposta da sottoporre ai Presidenti delle Regioni interessate originariamente entro il 15 febbraio 2019, termine poi prorogato;

CONSIDERATO CHE

- la legge di approvazione delle intese non sarà più modificabile se non modificando prima le intese sottostanti, le quali, comunque, secondo quanto in esse stesse previsto avranno una durata iniziale di dieci anni;
- **l’esercizio delle nuove forme e condizioni particolari di autonomia non ha un impatto neutrale sulle risorse nazionali** presupponendo l’attribuzione alle tre regioni delle relative

